

È approvato il **Regolamento di Ateneo che regola la costituzione e le modalità di utilizzo del fondo unico di ateneo destinato al finanziamento di contratto a tempo determinato per ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) di cui alla L. 240/2010**, di seguito riportato:

Sommario

Art. 1 Scopo del Fondo Unico di Ateneo

Art. 2 Costituzione del fondo

Art. 3 Modalità di utilizzo delle risorse

Art. 1 Scopo del Fondo Unico di Ateneo

1. Scopo del fondo è quello di garantire il finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'art.24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.
2. Il Fondo avrà carattere di accumulazione, non potrà essere riassorbito in sede di chiusura di bilancio consuntivo e le economie verranno riassegnate all'esercizio successivo.

Art. 2 Costituzione del fondo

1. Entro i parametri di sostenibilità del bilancio ed esclusivamente nell'ipotesi in cui al 31.12 dell'anno precedente vi è un avanzo di amministrazione e un indicatore di sostenibilità economica-finanziaria (ISEF) superiore a 1 potranno essere destinati eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi i contratti conto terzi) riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo per il finanziamento di contratti di tipologia a).
2. I finanziamenti che possono costituire questo fondo unico sono esclusivamente quelli consistenti in utili ovvero economie accertate una volta conclusi i contratti conto terzi o, nel caso di progetti di ricerca, una volta che il progetto sia stato concluso e siano stati adempiuti tutti gli obblighi di rendicontazione e siano scaduti anche i termini per gli eventuali controlli da parte dell'ente erogatore del finanziamento.
3. Queste risorse finanziarie, una volta accertata la loro effettiva disponibilità da parte del Consiglio di Amministrazione e previa verifica del Collegio dei revisori, potranno essere destinate alla copertura di ruoli di ricercatore a tempo determinato lett. a).

Art. 3 Modalità di utilizzo delle risorse

1. Ciascun Dipartimento, previa delibera, destina gli utili al Fondo unico di Ateneo.
2. Una volta raggiunto l'importo complessivo, comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo, necessario per il finanziamento del contratto, il Dipartimento potrà deliberare la proposta di attivazione della procedura pubblica di selezione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato.
3. Ciascun Dipartimento se non dispone della copertura finanziaria necessaria al finanziamento del contratto ma è in grado comunque di garantirla fino al 90% potrà attingere la somma mancante dal Fondo unico documentando l'esistenza di un progetto già finanziato, in corso di

svolgimento, che verrà rendicontato entro l'esercizio finanziario successivo e che comporterà un utile. Il "prestito" dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Dipartimento che si è avvalso della facoltà di cui al comma precedente dovrà restituire l'importo entro l'esercizio finanziario successivo.